

**Legge federale
sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio
di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA
(Legge sul corridoio di quattro metri)**

del 13 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013²,
decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio di quattro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA).

Art. 2 Provvedimenti edili in Svizzera

¹ I provvedimenti edili in Svizzera prevedono di ampliare la sagoma di spazio libero in modo tale che corrisponda a uno standard che consenta il trasporto su rotaia di semirimorchi con un'altezza agli angoli di quattro metri.

² La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte:

- a. Basilea–San Gottardo nord;
- b. Olten–Othmarsingen;
- c. San Gottardo sud–Giubiasco;
- d. Giubiasco–Chiasso;
- e. Giubiasco–Lugano Vedeggio;
- f. Giubiasco–Ranzo.

¹ RS 101

² FF 2013 3185

Art. 3 Provvedimenti in Italia

¹ Per finanziare provvedimenti sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia possono essere concessi mutui. Se è giustificato da un interesse preponderante della Svizzera, possono essere concessi anche contributi a fondo perso.

² Il Consiglio federale può concludere autonomamente i relativi accordi con l'Italia.

Art. 4 Finanziamento

Il corridoio di quattro metri è finanziato con i mezzi previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale.

Art. 5 Credito complessivo

L'Assemblea federale stanziava mediante decreto federale il credito complessivo necessario per la realizzazione dei provvedimenti.

Art. 6 Diritto applicabile

¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, alla progettazione e all'esecuzione, all'assegnazione di mandati, alla vigilanza e al controllo nonché alle procedure e alle competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 2009³ sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF).

² La presentazione di rapporti sui progetti è disciplinata per analogia dall'articolo 14 LSIF.

Art. 7 Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 19 dicembre 1958⁴ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1

¹ Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t; l'altezza massima consentita è di 4 m e la larghezza massima consentita è di 2,55 m o di 2,6 m per i veicoli climatizzati. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m.

³ RS 742.140.2

⁴ RS 741.01

Art. 8 Disposizioni finali

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013

Il presidente: Hannes Germann

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013

Il presidente: Ruedi Lustenberger

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 dicembre 2013⁵

Termine di referendum: 6 aprile 2014

